

La Sicurezza ...nell'esperienza

di Maria Melizzi, consulente legale

Tra gli eventi organizzati e promossi dall'AIESIL alla Fiera Ambiente Lavoro, particolarmente pregno di interessanti spunti di riflessione e carico di una consolidata esperienza, è stato il convegno tenuto dal dott. Raffaele Guariniello, affermato magistrato, la cui attività è principalmente rivolta ai settori del lavoro, della salute e dell'ambiente.

Il filo conduttore di tutto l'intervento, che ha rappresentato il tessuto sottostante di tutte le questioni poste, è stato quello della tutela del lavoratore e della ricerca delle condizioni di massima sicurezza possibile negli ambienti di lavoro, con tutti i ragionevoli coinvolgimenti dei soggetti predisposti alla gestione della sicurezza stessa. In primis il datore di lavoro, principale garante della salute e della sicurezza dei lavoratori e della loro formazione: alla base di un'impresa sapiente c'è una corretta informazione ed il datore di lavoro *“ha l'obbligo di fornire a tutti i lavoratori una formazione adeguata”*. L'impresa sapiente sa curare la formazione e deve documentarla.

La negligenza stessa del lavoratore è conseguenza della mancanza degli obblighi formativi.

Una recentissima sentenza della cassazione n. 32261 del 25 luglio 2023 ha condannato il datore di lavoro, in concorso con il formatore, per falsità ideologica, avendo attestato falsamente l'avvenuta partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione sulla sicurezza nei posti di lavoro.

Questo è quello che il giurista ha definito il “dramma” del datore di lavoro che, quale responsabile della più idonea gestione delle misure di prevenzione finalizzate a evitare e ridurre i rischi negli ambienti di lavoro, non può non avere le competenze adeguate sia teoriche che tecniche.

Il decreto legge 146/2021 aveva previsto, apportando modifiche all'articolo 37 del D.Lgs. 81/08, l'emanazione delle specifiche sui corsi di formazione obbligatori per il datore di lavoro, che avrebbero dovuto essere adottate entro il 30 giugno 2022 dalla Conferenza Stato-Regioni, ma così non è stato.

Mancanza in parte colmata dal decreto lavoro (Decreto n. 48/2023) anche se solo relativamente alle attrezzature per cui si impone al datore di lavoro *“che faccia uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari (di cui all'articolo 71, comma 7), di provvedere alla propria formazione ed al proprio addestramento, al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”* comma 4 bis, articolo 73 D.Lgs. 81/08).

Il decreto lavoro ha affrontato anche il tema interessante della sorveglianza sanitaria, superando l'interpello del 2 settembre 2022 della relativa Commissione del Ministero del lavoro (secondo cui i rischi da considerare dovevano rimanere quelli dell'articolo 41) intervenendo sull'articolo 18, comma 1, lettera a, del decreto 81/08 che, secondo

la nuova formulazione stabilisce che “il datore di lavoro ... e i dirigenti ... devono nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e *qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28*”.

Interessante, ma insidioso, il tema relativo al dettato dell’articolo 26 del Testo Unico – Sicurezza nella gestione dei contratti d’appalto – in relazione anche all’articolo 62 D.Lgs. 81/08 che definisce il “luogo di lavoro”, concetto molto ampliato dalla Cassazione secondo cui “..... *per luogo di lavoro tutelato dalla normativa antinfortunistica deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgere le mansioni affidategli, e che nella ratio della normativa antinfortunistica il riferimento ai luoghi di lavoro ed ai posti di lavoro non può che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente si svolga l’attività lavorativa*”.

“Bisogna valutare i rischi ambientali nel paese in cui la prestazione viene svolta”: è la questione del “lavoratore distaccato” e della tutela di questo a carico dei datori di lavoro distaccante e distaccatario, come disciplinato dall’articolo 3, comma 6, del decreto 81/2008.

A quanto regolato dall’articolo 30 del D.Lgs. 276/2003 la Suprema Corte ha aggiunto l’obbligo di vigilanza a carico del datore di lavoro committente ampliando la previsione dell’articolo 26 su citato, secondo cui il datore di lavoro distaccante già tenuto a “*verificare che l’impresa o il professionista esterno sia, innanzitutto, in regola con le normative in materia di diritto del lavoro, assicurativo e di salute e di sicurezza sul lavoro*” sia anche “*tenuto a vigilare che nei luoghi dove il proprio lavoratore è distaccato siano rispettate le misure di prevenzione e di sicurezza idonee a salvaguardarne l’incolumità e l’integrità fisica.*”

Un ampliamento che coinvolge anche il RSPP che deve seguire il lavoratore distaccato ad esempio visionando il DVR dell’impresa ospitante.

L’impresa committente deve, comunque, seguire l’operato di quella ospitante, altrimenti si rende co-responsabile di eventuali infortuni occorsi ai propri dipendenti distaccati.